



CITTA' DI CASTELLAMONTE

Città Metropolitana di Torino



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 111
del 11/08/2023

OGGETTO : PERSONALE NON DIRIGENTE - FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

L'anno **2023** addì **undici** del mese di **agosto** alle ore **sette** e minuti **quarantacinque** nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All' appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MAZZA Pasquale Mario	Sindaco	X	
MEDAGLIA Teodoro	Vice Sindaco	X	
BETHAZ Claudio	Assessore	X	
ADDIS Patrizia Maria	Assessore	X	
BRACCO Mariangela	Assessore	X	
Totale		5	0

Assiste alla adunanza il Segretario Generale **Dott. Sergio MAGGIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MAZZA Pasquale Mario nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PERSONALE NON DIRIGENTE - FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE. DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 febbraio 2023, esecutiva, ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per il Triennio 2023-2025. - Esame ed approvazione”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 21 marzo 2023, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), Piano della Performance (PDP) per l’esercizio finanziario 2023-2025, ai sensi art. 169 D. Lgs. 267/2000”;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 19 aprile 2023 di nomina della Delegazione Trattante di Parte Pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per il personale dipendente;

Richiamati:

- l’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3, e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009;
- il C.C.N.L. siglato in data 21/05/2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies;
- il C.C.N.L. siglato in data 16/11/2022 e in particolare l'art. 79;
- i CC.CC.NN.LL. 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009;

Premesso che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2019-2021 e che il suddetto C.C.N.L. stabilisce all'art. 79 che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del Fondo per il salario accessorio;

Visto l’art. 67 comma 8, e seguenti della legge n. 133/2008 per il quale gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla Contrattazione Decentrata Integrativa, certificate dagli organi di controllo interno;

Dato atto che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22/01/2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l’adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e individua il Responsabile del Settore Personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il Fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

Vista la legge n. 15/2009 e il D. Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D. Lgs. n. 150/2009, art. 40 “Contratti Collettivi nazionali e integrativi” e art. 40 bis “Controlli in materia di

contrattazione integrativa”;

Considerato che il D. L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., aveva previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis, aveva disposto che:

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la legge n. 147/2013, nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010 un nuovo periodo che recita: “*A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*”, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 vengano confermate e storicizzate nei Fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

Visto l'art. 1 comma 236, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che recita “*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.*”;

Visto l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che “*A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*”;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D. L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 (c.d. “Decreto Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, modalità illustrata nel D. M. attuativo del 17/03/2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni dell'11/12/2019, che prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

Visto l'art. 8 comma 3, del D. L. n. 13/2023 che, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, consente agli Enti Locali titolari delle misure del P.N.R.R. e soggetti attuatori che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei Fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei Fondi certificati nel 2016;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul Fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata alcuna riduzione al Fondo dell'anno 2023;

Richiamato l'importo totale del Fondo dell'anno 2016, per le risorse soggette al limite (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, all'ISTAT, degli importi di cui all'art. 67 comma 3, lettera c), del C.C.N.L. 21/5/2018, degli importi di cui all'art. 67 comma 3, lettera a), ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017, economie del Fondo dell'anno 2015 e economie del Fondo straordinario anno 2015), pari ad € 128.897,81;

Dato atto che le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

Considerato che il D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto delle misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi Fondi e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la

Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che: *“Le Regioni e gli Enti Locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”*;

Dato atto che in autotutela questo Ente, affidando con determinazione n. 439/6/134 del 23/12/2012, alla ditta DASEIN S.r.l. la formazione sulla contrattazione decentrata integrativa, ha già effettuato un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle Risorse Decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014;

Premesso che:

- il Comune di Castellamonte ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibrio di Bilancio”, il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013 e i valori soglia stabiliti dal Decreto interministeriale 17 marzo 2020;
- l'Ente non si trova in condizioni di dissesto e non è strutturalmente deficitario;
- il numero di dipendenti in servizio nel 2023, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota protocollo n. 12454 del 15/01/2021, pari a 38,50 è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2018 pari a 38,50 pertanto, in attuazione dell'art. 33 comma 2, del D. L. n. 34/2019 convertito nella legge n. 58/2019, il Fondo e il limite di cui all'art. 23 comma 2 bis, del D. Lgs. n. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018;
- l'Ente risulta titolare delle misure del P.N.R.R. e soggetto attuatore e rispetta le condizioni di cui al comma 4, dell'art. 8 del D. L. n. 13/2023;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul Fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc.), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione che accerterà il raggiungimento degli stessi e il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

Rilevato che in relazione a quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, del C.C.N.L. 16 novembre 2022, gli Enti del comparto, in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della legge n. 234/2021, avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, possono incrementare in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 le risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2, lettera c), del C.C.N.L. 16 novembre 2022 e le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ);

Dato atto che l'eventuale stanziamento incrementale di cui sopra non è sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., che lo stesso stanziamento ricomprende anche gli oneri riflessi (CPDEL e IRAP), a tenore delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 604, della legge n. 234/2021 e che tale stanziamento è destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del C.C.N.L. 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ;

Considerato che:

- il monte salari 2018 del Comune di Castellamonte, come evincibile dai dati riportati nelle tabelle 12, 13 e 14 (quest'ultima limitatamente al personale a tempo determinato e con contratto di formazione lavoro) del Conto annuale del personale relativo allo stesso anno 2018 risulta pari a € 1.134.065,00, al netto degli importi corrispondenti agli emolumenti arretrati riconducibili alle annualità precedenti allo stesso anno 2018;

- lo 0,22% di detto monte salari corrisponde a una somma complessiva di €. 2.494,94, al lordo di CPDEL e IRAP, che l'Ente, avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, ha la possibilità di stanziare a incremento delle risorse destinate al salario accessorio del personale dipendente;

Ritenuto conseguentemente di dover procedere in merito, dando atto e ribadendo che:

- lo stanziamento incrementale di cui sopra di €. 2.494,94, corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, al netto degli oneri riflessi per CPDEL (23,8%) e IRAP (8,5%), deve essere quantificato in €. 1.885,82;
- il suddetto importo di €. 1.885,82 è destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 per € 1.371,56 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del C.C.N.L. 16 novembre 2022 per € 514,26;

Considerato che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate dell'anno corrente;
- è urgente, una volta costituito il Fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del Fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

Ritenuto di esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 16/11/2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, sempre rispettando il limite dell'anno 2016. L'importo previsto è pari ad € **6.977,00**.

Si precisa che l'importo, qualora non interamente distribuito, non darà luogo ad economie di Fondo ma ritornerà nella disponibilità del bilancio dell'Ente;

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera d), del C.C.N.L. 21/05/2018, le somme una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio, per un importo pari ad € **720,17**;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 3, del C.C.N.L. 16/11/2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018, che, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, è pari a € 2.494,94. L'importo netto di € 1.885,82 è ripartito in maniera proporzionale tra il "Fondo trattamento accessorio" per € **1.371,56** e le Elevate Qualificazioni per € **514,26**, sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2021. Per le Elevate Qualificazioni tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 3, del C.C.N.L. 16/11/2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018, che, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, è pari a € 2.494,94, quale **recupero una tantum** relativo all'annualità 2022, ai sensi dell'art. 79 comma 5, del C.C.N.L. 16/11/2022. L'importo netto di € 1.885,82 è ripartito in maniera proporzionale tra il "Fondo trattamento accessorio" per € **1.371,56** e le Elevate Qualificazioni per € **514,26**, sulla base dei relativi importi riferiti all'anno 2021. Per le Elevate Qualificazioni tali importi saranno da distribuire quale incremento sull'indennità di risultato;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 80 comma 1, del C.C.N.L. 16/11/2022, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo Risorse Decentrate dell'anno precedente, pari ad € **756,14**;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 5, del C.C.N.L. 16/11/2022 (**recupero una tantum 2021 e 2022**) dell'incremento di € 84,50 per le unità di personale in

servizio alla data del 31/12/2018, previsto dall'art. 79, comma 1, lettera b), del medesimo C.C.N.L. per € **6.760,00**;

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3, lettera c), del C.C.N.L. 21/05/2018 delle somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da distribuire ai sensi del regolamento dell'Ente e nel rispetto della normativa vigente in materia per € **20.000,00**;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3, lettera c), del C.C.N.L. 21/05/2018 delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT da distribuire ai sensi e nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigenti in materia per € **2.500,00**;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3, lettera c), del C.C.N.L. 21/05/2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento all'art. 1 comma 1091, della legge n. 145 del 31/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento dell'Ente e nel rispetto della normativa vigente in materia per € **10.000,00**;
- autorizzazione all'iscrizione, ai sensi dell'art. 8 comma 3, del D. L. n. 13/2023, per Enti gestori e attuatori di progetti P.N.N.R. che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, della quota in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile del Fondo certificato nel 2016, per un importo al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP pari a € **5.556,10**;

Ritenuto altresì di fornire i seguenti indirizzi alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica in merito all'utilizzo del Fondo dell'anno corrente:

- definire un nuovo Contratto Decentrato Normativo per il triennio 2023/2025 per riconoscere le indennità previste e le conseguenti ripartizioni economiche nel rispetto delle condizioni indicate nei CC.CC.NN.LL. vigenti;
- distribuire gli importi destinati alla performance in relazione agli obiettivi coerenti con il D.U.P. e contenuti all'interno del Piano delle Performance/PIAO 2023. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione, adeguato al D. Lgs. n. 150/2009, vigente nell'Ente;
- autorizzare le Progressioni Economiche all'interno delle Aree del personale dipendente avente diritto nel limite di spesa di € 7.150,00. Il numero di progressioni economiche e l'individuazione delle Aree interessate dovranno essere definiti dal Contratto Decentrato Integrativo dell'anno in corso;

sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la Delegazione Trattante ritenga opportune;

Appurato che le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l'equilibrio di Bilancio dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

Per le narrate premesse che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte

1. **Di esprimere** gli indirizzi, relativi all'annualità economica 2023, per la costituzione della parte variabile del Fondo delle Risorse Decentrate di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 del Comparto Regioni e Autonomie Locali e all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e **di autorizzare** l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa.

2. **Di esprimere** le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009 nei termini riportati in premessa.
2. **Di inviare** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Servizio Finanziario per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel Bilancio 2023 presentano la necessaria disponibilità.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere

Visto l'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Firmato digitalmente

F.to MAZZA Pasquale Mario

Contro il presente atto è possibile presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Castellamonte, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

F.to Dott. Sergio MAGGIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Aldo MAGGIO
